



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 22/03/2013 ore
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **NAFI ALESSANDRO** Vicepresidente – Assiste la Dott. ssa **MARRA ANTONELLA** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 3	assenti: n° 2
----------------------------	---------------

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. <i>FRANCESCHELLI SILVIO</i> | - <i>Sindaco</i> |
| 2. <i>NAFI ALESSANDRO</i> | - <i>Vicesindaco</i> |
| 3. <i>BOVINI CHRISTIAN</i> | - <i>Assessore</i> |
| 4. <i>FURI PAOLA</i> | - <i>Assessore</i> |
| 5. <i>PANTOSTI ALESSIO</i> | - <i>Assessore</i> |

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
	X

Atto Nr. **34**

Seduta del **22/03/2013**

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA DI SUOLO PUBBLICO E PATROCINIO AL QUARTIERE BORGHETTO PER LA MANIFESTAZIONE “ GARA DELLE UOVA DEI BAMBINI “

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Luciano Voltolini, in qualità di Governatore del Quartiere Borghetto, in data 8 marzo 2013 prot. n. 3553;

PRESO ATTO che in occasione della manifestazione denominata “Gara delle uova dei bambini”, organizzata dal Quartiere sopra menzionato, che si svolgerà domenica 24 marzo p.v. dalle ore

14.00 alle ore 19.00, si richiede la concessione, esente da tariffa, di suolo pubblico in Piazza Garibaldi;

RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente;

VALUTATO, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;

TENUTO CONTO del valore ricreativo e sociale della manifestazione e che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione nei settori culturali e sociali;

RITENUTO pertanto, visti gli elementi in premessa, accogliere la richiesta del sopra citato Quartiere Borghetto, patrocinando l’iniziativa e concedendo l’esonero dal pagamento della Cosap così come stabilito dall’art. 21 comma 1 lettera B del Regolamento sull’applicazione della Cosap approvato con delibera C.C. n. 20 del 29.03.2011;

CONSIDERATO, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente ad oggetto: “Sponsorizzazioni e patrocinii. Limiti e divieti. Atto di indirizzo”;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

Per le motivazioni meglio indicate in premessa:

Di riconoscere l'importanza e la bontà della manifestazione denominata "Gara delle uova dei bambini", organizzata dal Quartiere Borghetto, che si svolgerà domenica 24 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 19.00, concedendo il patrocinio di questa Amministrazione Comunale e quindi l'utilizzo del suolo pubblico gratuito di Piazza Garibaldi o, in caso di pioggia, dei loggiati del Sansovino;

Di dare atto che la presente Deliberazione non costituisce titolo abilitativo all'occupazione del suolo pubblico, che dovrà pertanto essere rilasciato - previa verifica di conformità - da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi del Regolamento COSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2006 e successive modificazioni;

Che negli atti da emanare da parte del Responsabile del Servizio competente dovrà essere specificato che l'Amministrazione Comunale resterà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo, gli organizzatori, adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni responsabilità, civile e penale, relativa all'organizzazione ed alla gestione dell'evento;

Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ad unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
NAFI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 22/03/2013 ore
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **NAFI ALESSANDRO** Vicepresidente – Assiste la Dott. ssa **MARRA ANTONELLA** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 3

assenti: n° 2

1. *FRANCESCHELLI SILVIO*
2. *NAFI ALESSANDRO*
3. *BOVINI CHRISTIAN*
4. *FURI PAOLA*
5. *PANTOSTI ALESSIO*

- *Sindaco*
- *Vicesindaco*
- *Assessore*
- *Assessore*
- *Assessore*

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
	X

Atto Nr. **34**

Seduta del **22/03/2013**

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA DI SUOLO PUBBLICO E PATROCINIO AL QUARTIERE BORGHETTO PER LA MANIFESTAZIONE “ GARA DELLE UOVA DEI BAMBINI “

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Luciano Voltolini, in qualità di Governatore del Quartiere Borghetto, in data 8 marzo 2013 prot. n. 3553;

PRESO ATTO che in occasione della manifestazione denominata “Gara delle uova dei bambini”, organizzata dal Quartiere sopra menzionato, che si svolgerà domenica 24 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 19.00, si richiede la concessione, esente da tariffa, di suolo pubblico in Piazza Garibaldi;

RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente;

VALUTATO, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;

TENUTO CONTO del valore ricreativo e sociale della manifestazione e che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione nei settori culturali e sociali;

RITENUTO pertanto, visti gli elementi in premessa, accogliere la richiesta del sopra citato Quartiere Borghetto, patrocinando l’iniziativa e concedendo l’esonero dal pagamento della Cosap così come stabilito dall’art. 21 comma 1 lettera B del Regolamento sull’applicazione della Cosap approvato con delibera C.C. n. 20 del 29.03.2011;

CONSIDERATO, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente ad oggetto: “Sponsorizzazioni e patrocini. Limiti e divieti. Atto di indirizzo”;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

Per le motivazioni meglio indicate in premessa:

Di riconoscere l'importanza e la bontà della manifestazione denominata "Gara delle uova dei bambini", organizzata dal Quartiere Borghetto, che si svolgerà domenica 24 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 19.00, concedendo il patrocinio di questa Amministrazione Comunale e quindi l'utilizzo del suolo pubblico gratuito di Piazza Garibaldi o, in caso di pioggia, dei loggiati del Sansovino;

Di dare atto che la presente Deliberazione non costituisce titolo abilitativo all'occupazione del suolo pubblico, che dovrà pertanto essere rilasciato - previa verifica di conformità - da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi del Regolamento COSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2006 e successive modificazioni;

Che negli atti da emanare da parte del Responsabile del Servizio competente dovrà essere specificato che l'Amministrazione Comunale resterà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo, gli organizzatori, adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni responsabilità, civile e penale, relativa all'organizzazione ed alla gestione dell'evento;

Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ad unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to NAFI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
